



COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania



COMUNE DI RADDUSA	
PROVINCIA DI CATANIA	
Servizio di Tesoreria C/C.P. 15897952	
Tel.: +39 95 662323 - +39 95 662060	Fax: +39 95 667181
015478	3101012

Cod. Fisc.: 82001950870

Via Garibaldi, 2 - 95040 Raddusa (CT)

ORDINANZA N° 34 del 31/12/2012

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E SUPERFICIALI.

RICHIAMATI gli artt. 913, 915, 916 e 917, Titolo II, Sez. 9° c.c. in materia di scolo delle acque superficiali, il loro regolare deflusso e relative spese di manutenzione;

VISTI gli artt. 32 e 33 del nuovo codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la condotta delle acque e la manutenzione dei canali artificiali e manufatti sui medesimi prossimi alle sedi stradali;

VISTO che l'andamento meteorologico degli ultimi tempi ha dimostrato che nelle nostre zone possono verificarsi sempre più requentemente precipitazioni intense ed abbondanti anche di carattere straordinario;

RILEVATO che in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi sono stati accertati gravi disagi e danni importanti al territorio comunale ed alle sue infrastrutture, ed in alcuni casi anche al patrimonio edilizio abitativo e produttivo;

APPURATO che tali fenomeni, per quanto di carattere straordinario, hanno fatto insorgere problematiche riconducibili ad una scarsa e/o mancata manutenzione dei fossi e canali di scolo delle acque superficiali, necessaria invece per una corretta regimentazione delle acque agrarie superficiali;

RILEVATO che i terreni agricoli del territorio comunale non presentano una buona regimentazione delle acque piovane, in quanto non vengono di solito realizzate quelle sistemazioni necessarie a detta regimentazione;

RITENUTO pertanto necessario che i fossi di scolo, le cunette ed ogni altra opera d'arte presente lungo le viabilità comunali e vicinali, così come anche le fossette ed i canali esistenti nei fondi rurali, siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza, affinché sia consentito il regolare deflusso delle acque ed impedita la fuoriuscita di queste od il trasporto da parte delle stesse di materiale derivante da taglio della vegetazione accatastato lungo le sponde di fiumi, fossi e canali di qualsiasi genere, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità ed ogni altro ulteriore danno;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche" che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d'acqua;

CONSIDERATO che l'omessa realizzazione e successiva manutenzione di una rete di sistemazioni idraulico-agrarie e forestali di superficie può rappresentare una delle cause di esondazioni ed allagamenti con danni ad una pluralità di beni ed alla stessa sicurezza delle persone;

CONSIDERATO altresì che tale eventualità scaturente dall'adempimento del suddetto obbligo costituirebbe lesione dell'interesse della collettività, alla cui tutela il Sindaco deve provvedere ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto a movimenti franosi per cui occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;

CONSIDERATO che per lo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli e che tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

VISTI:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che all'art.15 comma 3, indica nella figura del Sindaco l'Autorità comunale di protezione civile;

- il Codice Civile (art. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;

- il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e successive mm.ii. (in particolare art. 5- 15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 08/05/1904 n. 368/1904 (art.140);
- il R.D. 25/07/1904 n. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" art. 50, c. 4;
- la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

RITENUTO pertanto necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l'obbligo di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio del Comune di Raddusa, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità e,precisamente:

1. provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
2. realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
3. effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
4. limitare l'aratura dei terreni a profondità non superiori a 100 cm e mantenere una distanza non inferiore a 150 cm dai cigli di scarpata, dalle aree con termini, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della viabilità;
5. mantenere ovunque possibile una idonea protezione antiersiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminate a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
6. predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a 40 m, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
7. riguardo ogni fosso o canale, effettuare periodiche operazioni di manutenzione ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
8. riguardo le aree di pertinenza di fabbricati, di raccogliere le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni;

9. a tutti i soggetti sopracitati, inoltre, di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso;
10. di non smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
11. di non depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
12. di non procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e dissecanti;
13. di non rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua;
14. di non realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;

AVVERTE

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà in genere sanzionata a norma di legge nella misura presa tra 25,00 € e 500,00 € e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;
- che in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà applicata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n.152/2006;
- che in caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L.30/12/1923 n. 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n. 1126, sarà applicata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n. 368/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI - Capo II della medesima norma;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;

DISPONE

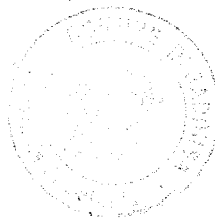
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza entro il termine prescritto nell'eventuale diffida adottata per l'accertata violazione, tralasciando quindi di ripristinare eventuali situazioni di pericolo in corso o creando di conseguenza nuove condizioni di pericolo, si procederà altresì secondo le forme di legge.
- che ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.
- che la Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo, eventualmente coadiuvati da Tecnici degli Enti competenti;

Copia del presente atto, sarà trasmesso alla Prefettura di Catania, all'Ufficio Tecnico comunale, ed all'Ufficio Polizia Municipale per gli adempimenti ed i controlli di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblica affissione, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Raddusa.

Raddusa 02-10-2012



IL SINDACO
Geom. Cosimo MAROTTA